



FIBIS
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO
TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

20/2016 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

- il tesserato Sig. CONSAGNO GIUSEPPE, [REDACTED] tesserato FIBIS n. FB18A091;
- il tesserato Sig. CATALDI DAMIANO, [REDACTED] tesserato FIBIS n. FB29A377;
- il tesserato Sig. CESARI EGIDIO, [REDACTED] tesserato FIBIS n. FB17A304;
- il tesserato sig. CALZI ULISSE, [REDACTED] tesserato FIBIS n. FB11A822;

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1, comma 1, e 18 del vigente Regolamento di giustizia della Fibus, anche in relazione all'art. 44 dello Statuto Federale, condotte aggravate ex art. 18 tre comma 3, con elusione delle norme federali in materia gestionale ed economica, per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto del 17.11.2016 del presidente FIBIS Dott. Andrea Mancino nei confronti dei tesserati: Bardozzo Gianni, Calzi Ulisse, Cataldi Damiano, Cesari Egidio, Consagno Giuseppe e Duca Gianfranco.

A tale esposto seguivano indagini della Procura Federale volte ad accertare il contenuto dell'esposto, nonché a vagliare le argomentazioni difensive dei tesserati.

Ai tesserati veniva regolarmente notificato dalla Procura Federale avviso di conclusioni indagini e, successivamente, atto di deferimento.

Tuttavia, all'udienza fissata per la data del 6 marzo 2016, il Tribunale rilevava la tardività della notificazione della data d'udienza per il tesserato Duca e l'inesistenza di quella per il Bardozzo.

Veniva disposto, pertanto, lo stralcio del procedimento nei confronti dei predetti due tesserati, mentre il giudizio procedeva nei confronti di Calzi, Cataldi, Consagno e Cesari (presenti in udienza i primi due, assenti gli altri).

Cataldi e Calzi chiedevano di poter rilasciare dichiarazioni.

Il tesserato Cataldi, premesso di aver lavorato per molti anni per la Federazione con ottimi risultati e senza alcun tipo di guadagno, anzi con notevoli spese personali, riferiva di aver avuto nel corso dello scorso anno molti e gravissimi problemi di natura personale che, inevitabilmente, si erano riflessi anche sulla sua attività all'interno della Federazione.

Depositava memoria difensiva e documentazione.

Riferiva ulteriormente di aver manifestato, come risultante dai documenti prodotti, la volontà di versare alla Federazione quanto dovuto in maniera rateale.

Il tesserato Calzi, dopo aver sintetizzato la sua lunga e appassionata storia all'interno della Federazione, riferiva di aver avuto problemi di carattere economico durante l'anno scorso che avevano creato la sua situazione debitoria.

Il sig. Calzi dichiarava, altresì, di essersi presentato l'anno successivo per un nuovo incontro nel quale si cercava una soluzione alla situazione debitoria. In questa sede, dopo aver firmato un riconoscimento di debito, veniva concordato un piano di rateizzazione.

In merito a detto piano, il tesserato dichiara che le prime scadenze sono state di fatto posticipate con decorrenza dal gennaio 2017 in maniera concordata. L'incolpato tiene a precisare che ad oggi tutte le scadenze concordate sono state rispettate e ribadisce la propria volontà di estinguere l'intero debito il prima possibile.

Il P. F. in udienza, illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della radiazione per tutti gli incolpati.

I tesserati chiedevano che venga riconosciuta la propria buona fede e, conseguentemente, chiedono che non venga applicata alcuna sanzione disciplinare.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare dei tesserati per la violazione contestatagli.

Ai tesserati viene contestato di essersi appropriati, in qualità di delegati FIBIS, di somme di denaro destinate alle quote di affiliazione e tesseramento.

I delegati avrebbero, quindi, incassato le quote dai tesserati e dai CSB, omettendo di trasferirle, come dovuto, alla Federazione.

Le somme non sono di poco di conto (si va dai circa 10.000,00 € contestati a Cataldi, agli oltre 40.000,00 € richiesti a Calzi) e riguardano per lo più la sola stagione sportiva 2015/2016 (a Consagno viene contestato anche il mancato versamento per la stagione precedente).

Le difese degli incolpati paiono, in realtà, non contestare il fatto storico in sé, quanto piuttosto le motivazioni (talvolta personali, talaltra organizzative) poste alla base del mancato versamento.

Le condotte appropriative sono certamente molto gravi.

Di contro le giustificazioni addotte non risultano convincenti e non rivestono sicuramente carattere scriminante.

Il fatto che per molti anni si sia svolta attività di sviluppo e promozione della Federazione sostenendo - volontariamente - anche spese personali (v. difesa Calzi), i gravi problemi di carattere personale (v. difesa Cataldi), la mancanza di modalità idonee a far pervenire direttamente le somme su un conto dedicato della Federazione senza transitare dai delegati (v. ancora difesa Cataldi), o ancora la presunta buona fede degli incolpati, non sono argomenti spendibili di fronte alla ingiustificata ed inaccettabile appropriazione di somme di denaro destinate unicamente alla Federazione e versate a quell'unico scopo dai tesserati e dai CSB.

D'altronde non si può neanche ragionevolmente sostenere che si tratti non di omesso ma solo di ritardato versamento perché, nonostante le sollecitazioni e le formali contestazioni il lasso di tempo trascorso dalla data di ricezione è tale da non poter dubitare della consumazione dell'illecito.

Unico elemento che riveste una valenza attenuante è l'ammissione dello *status quo* da parte degli interessati che hanno firmato un riconoscimento di debito, cristallizzando la

situazione debitoria e si sono impegnati a versare quanto da loro illegittimamente trattenuto, seppur in maniera rateale.

Tale atteggiamento, unitamente al corretto comportamento processuale, inducono a ritenere di poter contenere la sanzione da infliggere, rigettando così la richiesta di radiazione proposta dalla Procura Federale.

Si ritiene congruo, pertanto, infliggere la sanzione di anni 4 mesi 6 di sospensione da ogni attività Federale agli incolpati CONSAGNO, CALZI e CATALDI, valutato il giudizio di equivalenza tra l'aggravante contestata e l'attenuante di cui all'art. 33, comma 1, let. e); per il tesserato CESARI, invece, posto che non risulta in atti né il riconoscimento di debito, né tantomeno la restituzione di quanto dovuto, la sanzione adeguata appare quella di anni 5 di sospensione da ogni attività federale

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui all'art. 1, comma 1 Regolamento di Giustizia, applica agli incolpati **CONSAGNO GIUSEPPE, CATALDI DAMIANO e CALZI ULISSE**, in atti meglio generalizzati, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni 4 e mesi 6;
- applica all'incolpato **CESARI EGIDIO** la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni 5;

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 19 aprile 2017

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv.  Filocamo

I consiglieri

Avv.  Fabbi

Avv.  Antonio Materia